INFORMATIVA PAGHE N. 1 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **PARTITE IVA "FITTIZIE" - INDICAZIONI MINISTERIALI**

Riferimenti Legislativi: Art. 69-bis D.Lgs. n. 276/2003, D.M. 20 dicembre 2012; Circolare Ministero del Lavoro n. 32 del 27 dicembre 2012; Art. 1, commi 26 e 27 della Legge n. 92/2012.

IN SINTESI :
La Legge Fornero (Legge n. 92/2012) ha posto delle condizioni stringenti sulle partite Iva, il cui mancato rispetto fa scattare una **prima *presunzione*** che si tratti di una prestazione lavorativa inquadrabile nella collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro/co.co.co), e una **seconda *presunzione*** che si tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui, per tale prestazione di co.co.co., non sia individuabile un progetto.
Ciononostante gli ispettori o i lavoratori possono rivendicare direttamente il lavoro subordinato sulla base degli ordinari criteri previsti dall'art. 2094 del codice civile.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla questione con la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 e con un Decreto del 20 dicembre 2012, in cui ha fornito indicazioni operative sull'utilizzo delle partite iva.

OPERATIVITÀ E PARAMETRI DELLA PRESUNZIONE

La Riforma Fornero - La legge 92/2012 prevede che per il rapporto intrattenuto con un "titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto" ***si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto*** laddove si dovessero riscontrare ***almeno due dei seguenti requisiti, salvo prova contraria del committente***:

A) *la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi.*

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

Al riguardo il Ministero ha precisato che:
- il periodo temporale va individuato con riferimento all'anno "civile" (1.1 – 31.12);
- considerato che "convenzionalmente" 1 mese è pari a 30 giorni, il periodo in esame deve essere almeno pari a **241 giorni**, anche non continuativi.

La condizione in esame è verificabile per la prima volta a partire dal 31.12.2014, con riferimento agli anni 2013 e 2014, considerato che:

- il periodo temporale va riferito a ciascun anno "civile";
- la disciplina in esame è entrata in vigore il 18.7.2012.

B) ***il corrispettivo derivante da tale collaborazione***, *anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi*, ***costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti*** dal collaboratore nell'arco di *due anni solari consecutivi*.

Il Ministero chiarisce che:

- vanno considerati soltanto i corrispettivi derivanti da "prestazioni autonome", ossia nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. Non vanno quindi considerate eventuali somme percepite in relazione ad altri redditi (lavoro subordinato, lavoro accessorio o di altra natura);
- vanno considerati i corrispettivi fatturati a prescindere dall'effettivo incasso;
- l'espressione "nell'arco di due anni solari consecutivi" va intesa come 2 periodi consecutivi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l'anno "civile" (1.1 – 31.12). La prima verifica sarà effettuata infatti dal 18/07/2014.

Come sopra accennato la verifica dei corrispettivi va fatta con riferimento al "medesimo committente", avendo riguardo anche a quanto fatturato ad "altri" soggetti "*riconducibili al medesimo* ***centro di imputazione di interessi***".

Ai fine di comprendere meglio la locuzione "***medesimo centro di imputazione di interessi***" il Ministero del Lavoro evidenzia che è possibile far riferimento a quanto precisato dalla **Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2009, n. 25763**, con la conseguenza che:

"il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (…) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti ***requisiti****:* ***a)*** *unicità della struttura organizzativa e produttiva;* ***b)*** *integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;* ***c)*** *coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare in un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;* ***d)*** *utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (…..)".*

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

C) il collaboratore disponga di una ***postazione fissa*** di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente (la verifica è immediata).

Tale presunzione di para-subordinazione si applica:

- PER I NUOVI CONTRATTI **a decorrere dal 18 luglio 2012**;
- PER I CONTRATT IN CORSO **a decorrere dal 18 luglio 2013**.

IN SINTESI:

COLLABORAZIONE CON IL MEDESIMO COMMITTENTE DI DURATA COMPLESSIVA > 8 MESI ANNUI PER 2 ANNI CONSECUTIVI

CORRISPETTIVI DELLA COLLABORAZIONE > 80% DEI CORRISPETTIVI ANNUI PERCEPITI PER 2 ANNI SOLARI CONSECUTIVI

POSTAZIONE DI LAVORO FISSA PRESSO IL COMMITTENTE

SE RICORRONO ALMENO 2 DEI REQUISITI:

PRESUNZIONE SUSSISTENZA CO. CO. PRO.

→ SE MANCA UN PROGETTO O PROGRAMMA DI LAVORO SPECIFICO IL RAPPORTO E' CONSIDERATO **LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO**

ESCLUSIONI DALLA PRESUNZIONE

I commi 2 e 3 del citato art. 69-bis prevedono DUE SPECIFICHE IPOTESI AL VERIFICARSI DELLE QUALI **NON** OPERA LA PRESUNZIONE di sussistenza di una co.co.pro. o meglio la "trasformazione" del rapporto in essere quale lavoro subordinato in capo al prestatore soggetto passivo IVA.

1) COMPETENZE TEORICHE E REDDITO ANNUO NON INFERIORE ALLA SOGLIA

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

La presunzione di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa non opera se la prestazione lavorativa presenta **entrambi** i seguenti requisiti:

a) è caratterizzata da **competenze teoriche di *grado elevato*** acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso *rilevanti esperienze* maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) è svolta da un soggetto che dichiara un **reddito annuo da lavoro autonomo** non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, Legge n. 233/90, ossia il reddito minimale previsto ai fini IVS [**per** l'anno **2012** il reddito annuo da lavoro autonomo **non inferiore a €. 18.662,50**)

In merito il Ministero precisa che:

- i suddetti requisiti devono realizzarsi entrambi in capo al collaboratore;
- il "grado elevato" delle competenze e le "rilevanti esperienze" che conferiscono professionalità al collaboratore possono essere comprovate dal possesso di:
  - un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale);
  - un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
  - qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca);
  - una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso rileva solo una qualifica/ specializzazione posseduta da almeno 10 anni.

  Inoltre il grado elevato e le rilevanti esperienze, aggiunge il Ministero, possono essere comprovate dallo svolgimento dell'attività "autonoma", in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni;
- il reddito annuo posseduto unitamente alle suddette competenze, legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo non può essere inferiore, per l'anno 2012 ad euro 18.662,50 (reddito minimale IVS euro 14.930 * 1,25).

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

2) PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALIFICATE

Ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 la presunzione relativa all'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto **NON** opera, "altresì", se la prestazione lavorativa viene svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali 'ordinamento richiede l'**iscrizione ad un Ordine professionale** (ovvero ad appositi **registri**, **Albi**, **ruoli** o **elenchi professionali qualificati**) e detta specifici requisiti e condizioni.
Tali attività sono state individuate dal **Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012**.
A mero titolo esemplificativo, il Ministero fornisce il seguente elenco di Ordini, Collegi, Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi:

• **ORDINI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI**

- Consiglio Nazionale del **Notariato**;
- Consiglio Nazionale **Ingegneri**;
- Consiglio Nazionale dei **Chimici**;
- Ordine Nazionale **Forense**;
- Consiglio Nazionale **Architetti**, **Pianificatori**, **Paesaggisti** e **Conservatori** (ex Consiglio Nazionale Architetti);
- Ordine Nazionale degli **Attuari**;
- Federazione Nazionale Ordine dei **Medici Chirurghi** ed **Odontoiatri**;
- Federazione Nazionale Ordini **Veterinari** Italiani;
- Federazione degli Ordini dei **Farmacisti** Italiani;
- Ordine Nazionale dei **Giornalisti**;
- Consiglio Nazionale dei **Geologi**;
- Ordine Nazionale dei **Biologi**;
- Ordine Nazionale dei Dottori **Agronomi** e Dottori **Forestali**;
- Ordine Nazionale dei **Consulenti del lavoro**;
- Ordine Nazionale degli **Psicologi**;
- Ordine degli Assistenti **Sociali**;
- Ordine dei **Tecnologi Alimentari**;
- Ordine dei **consulenti in proprietà industriale**;
- Ordine dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato da ex Ordine dei Dottori commercialisti e da ex Collegio dei Ragionieri;

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162
www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it
Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

• **COLLEGI RICONOSCIUTI**

- Consiglio Nazionale dei **Periti Industriali** e dei Periti Industriali Laureati;
- Consiglio Nazionale dei **Geometri** e Geometri Laureati;
- Federazione Nazionale dei Collegi delle **Ostetriche**;
- Federazione Nazionale Collegio degli **Infermieri** e dei **Vigilanti dell'infanzia**;
- Collegio provinciale dei **tecnici di radiologia** e relativa Federazione nazionale;
- Collegio Nazionale degli **Agrotecnici** e degli Agrotecnici Laureati;
- Collegi regionali e provinciali delle **Guide alpine**;
- Consiglio Nazionale dei **Periti Agrari** e dei Periti Agrari Laureati;
-

• **Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di Ordine Professionale**

- Consiglio Nazionale degli **Spedizionieri Doganali**;
- Albo unico dei **Promotori Finanziari**.

SI PRECISA CHE LA PROVA DELLA NON OPERATIVITÀ DELLA PRESUNZIONE È A CARICO DEL COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO.

IMPORTANTE :
Tuttavia qualora ricorrano le **condizioni** per la **esclusione** dalla presunzione occorre fare riferimento alle **mansioni lavorative effettivamente svolte** dal soggetto titolare di partita iva, in quanto in tal caso l'attività ispettiva potrà **convertire** il rapporto in collaborazione coordinata continuativa o addirittura **in lavoro subordinato** se per tali mansioni non ha alcuna rilevanza il possesso di competenze di grado elevato, le esperienze maturate o la professionalità del lavoratore.

EFFETTI PRESUNZIONE

Qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, la prestazione lavorativa viene ricondotta

- se ci sono i presupposti, ad una collaborazione coordinata e continuativa a progetto,

oppure, in secondo luogo

- ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato uno specifico progetto.

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162
www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it
Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

Da un punto di vista previdenziale, se l'applicazione della presunzione comporta che la prestazione del titolare di partita IVA sia riconducibile ad una collaborazione a progetto, i relativi contributi previdenziali sono ripartiti nella consueta misura di:

• 2/3 a carico del committente;
• 1/3 a carico del collaboratore

e considerato che i soggetti interessati potrebbero essere già iscritti alla Gestione Separata Inps, il collaboratore ha il diritto di rivalsa nei confronti del committente per la quota (2/3) che sarebbe stata a carico di quest'ultimo per effetto della conversione del rapporto in collaborazione coordinata e continuativa.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 16.01.2013 *avv. Luigi Borsaro*

LEGALE
SCIENZE POLITICHE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI
REVISORE LEGALE

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370